

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 luglio 2025

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di luglio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Jean-Pierre GUICHARDAZ è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **890** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PMI OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO PER LE SPESE DI ANALISI DELL'AGENTE PATOGENO ESCHERICHIA COLI STEC, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L.R. 17/2016. REVOCA DELLA DGR 1219/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1, e, in particolare l'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 3 che prevede la concessione di aiuti a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per costi di funzionamento legati all'attività di produzione, trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, fino a un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili;

richiamata la deliberazione n. 172 del 24 febbraio 2025 recante l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, l'Institut Agricole Régional e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV), per l'esecuzione di analisi di laboratorio finalizzate al monitoraggio dell'agente patogeno *Escherichia coli* STEC nella filiera produttiva della DOP Fontina e per la realizzazione di un correlato studio epidemiologico;

dato atto che la sopraccitata convenzione, siglata dai rispettivi enti in data 3 aprile 2025, prot. n. 5410/AGR, all'art. 2 prevede che la fatturazione delle spese da parte dell'IZSPLV avvenga con cadenza semestrale direttamente al Consorzio Produttori e tutela della DOP Fontina che provvede successivamente ad attribuire gli importi alle singole PMI della filiera in relazione al numero di campioni analizzati e prelevati presso le singole strutture;

dato atto che tali spese rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 13, lettera c) della sopra richiamata legge regionale 17/2016 e precisato che l'articolo 31 della medesima legge demanda alla Giunta regionale la definizione delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

vista la bozza dei criteri applicativi predisposta dagli uffici per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della l.r. n. 17/2016, relativamente ai costi sostenuti per le analisi di laboratorio del patogeno *Escherichia coli* STEC eseguite nell'ambito della citata convenzione siglata con IZSPLV;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1219 in data 30 ottobre 2023 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione degli aiuti a fondo perduto, previsti per le spese di funzionamento dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della l.r. n. 17/2016, per a favore delle PMI operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per le spese di analisi dell'agente patogeno *Escherichia coli* STEC;

atteso che si rende necessario aggiornare le precedenti disposizioni applicative di cui sopra in considerazione dei seguenti aspetti:

- approvazione della nuova convenzione con IZSPLV, siglata dai rispettivi enti in data 3 aprile 2025, prot. n. 5410/AGR, che rispetto alla precedente introduce degli elementi di novità;
- inserimento tra i beneficiari dell'aiuto delle PMI operanti nel settore della produzione primaria, in precedenza limitato alle PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- inserimento di maggiori dettagli in merito alle procedure e ai requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dell'aiuto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del programma n. 16.001 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

considerato che il dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri applicativi contenuti nell'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di aiuti a fondo perduto, a favore delle PMI operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per le spese di funzionamento sostenute per le analisi di laboratorio dell'agente patogeno *Escherichia coli* STEC, effettuate nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c) della l.r. 17/2016;
- 2) di dare atto che gli aiuti di cui al precedente punto 1) trovano copertura nei limiti delle disponibilità assegnate sul capitolo U0026140 "Trasferimenti correnti a imprese agricole a copertura delle spese di funzionamento";
- 3) di revocare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale n. 1219 in data 30 ottobre 2023;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2, della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta regionale n. 890 in data 14/07/2025

1. Ambito di applicazione

1.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano l'erogazione degli aiuti a fondo perduto alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), per le spese di funzionamento sostenute per le analisi dell'agente patogeno *Escherichia coli* STEC, effettuate nell'ambito della convenzione sottoscritta tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, l'Institut Agricole Régional e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV) e approvata con DGR n. 172 del 24 febbraio 2025.

2. Struttura competente

2.1 La Struttura regionale competente alla gestione degli aiuti di cui ai presenti criteri applicativi è la Struttura zootecnica, produzioni lattiero-casearie e laboratori (agricoltura@pec.regione.vda.it).

3. Beneficiari

3.1 Possono beneficiare del contributo in oggetto le micro, piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472 (PMI), operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Requisiti di ammissibilità

4.1 Gli aiuti sono ammissibili a condizione che i richiedenti:

- a) abbiano cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) siano titolari di partita I.V.A.;
- c) operino sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- d) siano iscritti al registro delle imprese della camera di commercio;
- e) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo;

4.2 I conti correnti bancari o postali, o gli altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, devono essere intestati al soggetto beneficiario.

5. Spese ammissibili

5.1 Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per le analisi eseguite dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ai fini del monitoraggio dell'agente patogeno *Escherichia coli* STEC, nell'ambito della convenzione sottoscritta in data 3 aprile 2025, prot. n. 5410/AGR.

- 5.2 La spesa ammissibile è determinata al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.
- 5.3 Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta a titolo di acconto del 4%. Detta ritenuta non si applica alle imprese agricole costituite in forma di ditta individuale e di società semplice, con attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1 Il contributo è concesso nella misura 100 per cento della spesa ammissibile.
- 6.2 Le domande ritenute ammissibili sono finanziate secondo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- 6.3 La disponibilità di fondi pubblici assegnata per il finanziamento degli interventi previsti dalle presenti disposizioni è nei limiti di stanziamento di bilancio.
- 6.4 L'aiuto è concesso in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, a seconda dell'attività svolta dall'impresa e per la quale l'aiuto per le analisi è richiesto.

7. Presentazione della domanda

- 7.1 La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata a sportello aperto, esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo, corredata dalla documentazione attestante la spesa sostenuta (fatture quietanzate e relativi bonifici), all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it, a partire dall'approvazione dei presenti criteri e sino alla conclusione del monitoraggio.
- 7.2 La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
- 7.3 Alla domanda deve essere allegata, se dovuta, la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Aiuto analisi - l.r. 17/2016".
- 7.4 Nella domanda il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
- a) i propri dati anagrafici e recapiti e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
 - b) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media);
 - c) che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
 - d) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese

ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati al soggetto beneficiario;

- e) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;
- f) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- g) di aver preso visione che l'Amministrazione concedente è autorizzata al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.

7.5 La domanda deve, inoltre, contenere l'impegno del richiedente a fornire, a richiesta della Struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

8. Soggetti coinvolti

- 8.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto coinvolge i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
 - il responsabile del procedimento;
 - i responsabili dell'istruttoria tecnica e amministrativa.
- 8.2 Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura zootecnica, produzioni lattiero-casearie e laboratori. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.
- 8.3 I responsabili dell'istruttoria tecnica e amministrativa sono i funzionari che istruiscono la domanda di aiuto sul piano tecnico e amministrativo.
- 8.4 Il procedimento è concluso, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, con il provvedimento di concessione dell'aiuto in oggetto.

9. Cumulo

- 9.1 Gli aiuti concessi non potranno far superare la pertinente soglia massima complessiva di aiuti in "de minimis" percepiti dall'impresa richiedente nel triennio solare di riferimento (50.000 euro nel caso di aiuti concessi in "de minimis" agricolo e 300.000 euro nel caso di aiuti concessi in "de minimis" generale).

10. Controlli

- 10.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti

disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.

10.2. L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

11. Revoca degli aiuti

11.1 L'aiuto è revocato:

- a) nel caso in cui l'impresa agricola beneficiaria ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- b) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese.

11.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare.

11.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

12. Sanzioni

12.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 10 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 11.1, lettera b), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio

13. Trattamento dei dati

13.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 17/2016, che ha previsto aiuti a fondo perduto per spese di funzionamento nel settore agricolo.

13.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'Unità Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), , dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
- l'IBAN del richiedente l'aiuto;
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri

soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;

- i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).

- 13.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 13.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 13.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 13.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza di richiesta di aiuto

14. Disposizioni transitorie

- 14.1 Le spese per le analisi sostenute nell'anno 2024 non finanziate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 30 ottobre 2023, in attuazione della precedente convenzione del 17 agosto 2022, possono essere finanziate ai sensi dei presenti criteri applicativi, fermo restando il rispetto delle condizioni in essi previste.